

Chiesti alla conferenza di Reggio Emilia

Concreti impegni di solidarietà tra l'Italia e i popoli africani

Iniziativa delle forze democratiche e del governo per impedire forniture militari ai regimi razzisti e colonialisti - Una grande manifestazione popolare a conclusione dei lavori

DALL'INVIATO
REGGIO EMILIA — La conferenza di solidarietà con i popoli dell'Africa australe si è conclusa ieri al Teatro Municipale di Reggio Emilia con una grande manifestazione popolare nel corso della quale hanno parlato Oliver Tambo, a nome dei movimenti di liberazione in Sudafrica, e Granelli per la Dc, Gaetano Arfè per il Psi e Gian Carlo Pajetta per il Pci.

Scontro fra Mitterrand e Rocard: Mauroy «arbitro»

PARIGI — Le due giornate (sabato e domenica) della convenzione nazionale socialista dedicata alla socializzazione del sistema di elezioni degli organismi dirigenti hanno confermato due cose: prima di tutto, che il conflitto tra Rocard e Mitterrand è ormai un fatto ufficiale e irreversibile, non una semplice illazione giornalistica; in secondo luogo, che Mauroy è l'arbitro della contesa e che dipenderà dalla sua scelta definitiva la vittoria e quella dell'altro dei contendenti.

Intervenendo ieri mattina, Rocard ha insistito sulla necessità di un governo socialista abbia un chiaro orientamento economico e si liberi della doppia eredità che lo colpisce in politica e in economia: l'eredità repubblicana (elettoralismo) e l'eredità leghista (partito centralizzato, gerarchizzato e disciplinato). In altre parole, egli ha apertamente attaccato la gestione mitterrandiana ed il suo comportamento «autocratico».

Comune di Serravalle Scrivia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Avviso di licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione del 1° lotto funzionale di sei aule del nuovo edificio delle scuole medie.

Comune di Alessandria

Avviso di licitazione privata per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla ristrutturazione, ampliamento e riattamento dell'edificio scolastico di Castellero, mediante accettazione di offerte in ribasso con la procedura prevista all'art. 1 lett. a) della legge 2-2-1973 n. 14.

Costruita interamente in Italia la AUTOSPAZZATRICE più diffusa nel nostro Paese

MOBIL 2-TE: si chiama così l'autospazzatrice stradale più diffusa in Italia. E' una macchina di grande potenza, costruita totalmente negli stabilimenti di Rozzano, che da quasi quindici anni viene adottata dalla maggior parte delle Aziende Municipalizzate di Netzezza Urbana.

sa partecipazione alla manifestazione internazionale di chiusura, la conferenza di Reggio Emilia ha segnato un concreto impegno dell'Italia, dei suoi partiti, dei suoi sindacati, delle sue organizzazioni popolari e democratiche, dello stesso governo, a sostegno degli obiettivi di lotta, di indipendenza e di emancipazione di popolo dello Zimbabwe, della Namibia e del Sudafrica. Come ha dichiarato lo stesso Oliver Tambo, presidente del Movimento di liberazione dell'Africa del Sud, «dalla conferenza è emerso con forza che l'aiuto non deve essere solo verbale, ma esprimersi in forme concrete». E in forme concrete, ha detto, si sta esprimendo: «il cambiamento di politica del governo è una vittoria del popolo italiano che noi riteniamo sia fermo oppositore del colonialismo e del razzismo, che crediamo non voglia essere associato ai regimi criminali del Sudafrica e della Rhodesia».

Lo stesso Oliver Tambo, interrogato dai giornalisti, ha affermato che questa unità, questo impegno nazionale, verrebbe suggellato, e «la nostra lotta verrebbe aiutata», se questa conferenza, «che riteniamo unica, si concludesse con la decisione del presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica e dello stesso Papa di ricevere, e sarebbe veramente un messaggio per tutti, in particolare per l'Africa e nel mondo».

La dimensione concreta di questa conferenza si è espressa negli impegni presi, o per ora soltanto sollecitati, dal governo per impedire ogni fornitura di armi italiane ai razzisti sudafricani e rhodesiani, per far rispettare il diritto alla eguaglianza dei lavoratori negri nelle filiali sudafricane e rhodesiane delle imprese italiane ed europee.

Il documento finale della conferenza ha in particolare impegnato il nostro governo ad assicurare il proprio sostegno ad iniziative tese a far applicare le risoluzioni delle Nazioni Unite, ad operare in tutti i sedi internazionali in particolare la CEE e la NATO, di cui l'Italia fa parte, per isolare i razzisti e i colonialisti.

Su questi stessi problemi si è intrattenuto a lungo il compagno Pajetta che ha ricordato in particolare che le parole e gli impegni assunti dal sottosegretario Radi in questa sede devono ora essere seguiti dai fatti, deve essere fermato in particolare il commercio delle armi e, in questa direzione — ha precisato Pajetta — molto possono fare anche i lavoratori delle industrie militari e il movimento

DALL'INVIATO
GRENOBLE — Siamo puntualmente arrivati ai problemi del nostro tempo, siamo in grado di controllare il futuro prevedibile, siamo insomma il sindacato di cui i lavoratori francesi hanno bisogno? con questi tre interrogativi, lanciati ai due delegati come asse centrale della discussione che si sviluppa da questa mattina a Grenoble, si aprono i temi delle conclusioni. Georges Seguy, segretario generale uscente del massimo sindacato francese, ha speso i suoi pomeriggi, sotto l'immensa tettoia dell'Aleppex di Grenoble il 40° congresso della Confederazione generale del Lavoro (CGT).

Preceduta da 7 mila riunioni e dibattiti, da centinaia di interventi scritti sulla stampa sindacale, dalla distribuzione di tre documenti (testo di orientamento, progetto d'azione e relazione di bilancio) il discorso di Seguy è stato dunque, più che un rapporto, un pretesto per innescare la discussione congressuale, per porre alla assemblea tutta una serie di questioni e di elementi critici ed autocritici e per avanzare anche un certo numero di proposte costruttive e unitarie alle altre organizzazioni sindacali.



923 i morti di «Jonestown»

GEORGETOWN — Secondo gli ultimi calcoli, dovrebbero essere 923 le vittime dell'ultima «notte bianca» del 18 novembre nella «colonia» di Jonestown. I cadaveri dei suicidi inviati negli USA con un ponte-aereo militare sono 914, oltre alle salme dei cinque persone rimaste uccise nell'assalto all'aereo del parlamentare californiano Ryan e le quattro sgombrate in seno stessa a Georgetown.

Il numero di morti è stato incrinato da un membro del «Tempio del popolo», Charles Beikman, di 43 anni, ex fuochiere di marina americano e veterano del Vietnam. E' accusato di aver assassinato a Georgetown un adepto della setta, Sharon Amos, che si occupava delle «pubbliche relazioni» per conto di Jim Jones e di averne sgozzato i tre figli, rispettivamente di 7, 11 e 22 anni.

Nella foto: militari portano via gli ultimi cadaveri della «colonia» di Jonestown.

Dopo l'ultima riunione a Mosca

La Romania è contraria a ogni aumento di stanziamenti per il riarmo

Ceausescu lo ha confermato a delegazioni operaie e contadine, di giovani, di intellettuali che gli hanno chiesto «dettagliate informazioni»

DAL CORRISPONDENTE
BUCAREST — Alla riunione del comitato politico consultivo del Patto di Varsavia, tenutasi la scorsa settimana a Mosca, la delegazione romana condotta dal Presidente Ceausescu ha espresso il proprio disaccordo sull'aumento delle spese militari e non ha sottoposto alcun documento impegnativo in questo senso. Ferma nel convincimento che «nella situazione internazionale attuale non sono necessarie misure eccezionali per l'armamento», la delegazione romana si è pronunciata «fermamente contro ogni aumento delle spese militari al di là di quanto è ragionevole».

E' stato lo stesso Presidente Ceausescu a rendere queste dichiarazioni davanti alle delegazioni di operai venuti sabato a Bucarest dai maggiori centri industriali del Paese per ricevere più «dettagliate informazioni» sul contenuto della riunione di Mosca. Nella stessa giornata di sabato, Ceausescu si è incontrato anche con delegazioni di uomini della cultura e dell'arte, di giovani, di professori, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Agricoltura che avevano anch'essi richiesto una più diretta informazione sul dibattito di Mosca: aveva avuto una forte impressione la diffusione del comunicato sulla seduta del comitato politico esecutivo del PCR nel quale si riferisce, appunto, che la delegazione romana a Mosca «non si è dichiarata d'accordo con l'adozione di alcune misure non concordate tra tutti i Paesi membri conformemente alle previsioni del Patto di Varsavia».

Nei questi rivolti dai delegati è stata manifestata la preoccupazione per l'aumento di spese nel bilancio militare, che possano andare a detrimento dello sviluppo dell'economia romana.

Ceausescu ha più volte ripetuto che la politica di Mosca, al di fuori della dichiarazione comune (valutata come «buona» perché pone in primo piano la lotta per la pace, per il disarmo, per la soluzione mediante trattative dei complessi problemi del mondo d'oggi), la delegazione non ha assunto alcun obbligo per l'aumento supplementare di spese militari. I soli impegni assunti — ha detto Seguy — sono quelli iscritti nella dichiarazione, che è stata resa pubblica. Ceausescu ha detto ancora: «Nella valutazione della situazione internazionale siamo giunti alla conclusione che non è possibile passare a una nuova guerra, di assicurare la pace per tutti i popoli della Terra».

Ceausescu ha anche condannato le decisioni dei Paesi del NATO di stanziare nuove somme per il potenziamento degli armamenti nei prossimi dieci anni: questi Paesi — ha detto — devono rinunciare ai nuovi piani di riarmo perché sia possibile passare all'adozione di misure pratiche non per un equilibrio della forza e della paura, mediante l'incremento degli armamenti, ma per mantenere un equilibrio basato sulla loro riduzione. Esiste oggi, ha aggiunto Ceausescu — un equilibrio sufficiente di forze. Ogni blocco dispone di una quantità di armi da poter distruggere più volte. Occorre partire dalla riduzione graduale di queste armi, conservando l'equilibrio, fino a quando non esistano più i mezzi di distruzione».

L'erano del Comitato centrale del PCR, Sciteia, commentando i due discorsi pronunciati da Ceausescu, ha sottolineato, ieri, il rafforzamento di «rispetto rigoroso degli obblighi derivanti dalla appartenenza al Patto di Varsavia, nel caso di una aggressione imperialista in Europa contro i Paesi socialisti», e rilevato, nello stesso tempo, che «ogni esercito nazionale risponde di fronte al proprio popolo ed è subordinato esclusivamente agli organi superiori di direzione del proprio Paese».

Nei primi commenti che si fanno a Bucarest sulle dichiarazioni del Presidente Ceausescu, viste nel quadro di questi incontri con rappresentanti dei lavoratori del Paese, si colgono richiami e analogie a situazioni di particolare tensione nei rapporti tra Romania e altri Paesi dell'alleanza di Varsavia.

Augusto Pancaldi

Dopo l'ultima riunione a Mosca

Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

Il periodo di prova nel lavoro stagionale

Cari compagni,
vorremmo sottoporvi il seguente caso: può un operario essere licenziato durante il periodo di prova, o durante la lettera di licenziamento l'art. 3 del CCNL Industria Alimentare del 15-7-77 nella parte concernente licenziamento per l'industria saccharifera?

Posto così il quesito, ne siamo convinti, la risposta è affermativa. Ma vorremmo aggiungere due considerazioni: 1) il lavoratore in questione, ha già superato il periodo di prova nella stessa azienda e con le stesse mansioni nella passata campagna di lavoro; 2) trattandosi di lavoro stagionale non dovrebbero aumentare le garanzie per l'operario in questione.

E' stato lo stesso Presidente Ceausescu a rendere queste dichiarazioni davanti alle delegazioni di operai venuti sabato a Bucarest dai maggiori centri industriali del Paese per ricevere più «dettagliate informazioni» sul contenuto della riunione di Mosca. Nella stessa giornata di sabato, Ceausescu si è incontrato anche con delegazioni di uomini della cultura e dell'arte, di giovani, di professori, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Agricoltura che avevano anch'essi richiesto una più diretta informazione sul dibattito di Mosca: aveva avuto una forte impressione la diffusione del comunicato sulla seduta del comitato politico esecutivo del PCR nel quale si riferisce, appunto, che la delegazione romana a Mosca «non si è dichiarata d'accordo con l'adozione di alcune misure non concordate tra tutti i Paesi membri conformemente alle previsioni del Patto di Varsavia».

Nei questi rivolti dai delegati è stata manifestata la preoccupazione per l'aumento di spese nel bilancio militare, che possano andare a detrimento dello sviluppo dell'economia romana.

Ceausescu ha più volte ripetuto che la politica di Mosca, al di fuori della dichiarazione comune (valutata come «buona» perché pone in primo piano la lotta per la pace, per il disarmo, per la soluzione mediante trattative dei complessi problemi del mondo d'oggi), la delegazione non ha assunto alcun obbligo per l'aumento supplementare di spese militari. I soli impegni assunti — ha detto Seguy — sono quelli iscritti nella dichiarazione, che è stata resa pubblica. Ceausescu ha detto ancora: «Nella valutazione della situazione internazionale siamo giunti alla conclusione che non è possibile passare a una nuova guerra, di assicurare la pace per tutti i popoli della Terra».

Ceausescu ha anche condannato le decisioni dei Paesi del NATO di stanziare nuove somme per il potenziamento degli armamenti nei prossimi dieci anni: questi Paesi — ha detto — devono rinunciare ai nuovi piani di riarmo perché sia possibile passare all'adozione di misure pratiche non per un equilibrio della forza e della paura, mediante l'incremento degli armamenti, ma per mantenere un equilibrio basato sulla loro riduzione. Esiste oggi, ha aggiunto Ceausescu — un equilibrio sufficiente di forze. Ogni blocco dispone di una quantità di armi da poter distruggere più volte. Occorre partire dalla riduzione graduale di queste armi, conservando l'equilibrio, fino a quando non esistano più i mezzi di distruzione».

L'erano del Comitato centrale del PCR, Sciteia, commentando i due discorsi pronunciati da Ceausescu, ha sottolineato, ieri, il rafforzamento di «rispetto rigoroso degli obblighi derivanti dalla appartenenza al Patto di Varsavia, nel caso di una aggressione imperialista in Europa contro i Paesi socialisti», e rilevato, nello stesso tempo, che «ogni esercito nazionale risponde di fronte al proprio popolo ed è subordinato esclusivamente agli organi superiori di direzione del proprio Paese».

Nei primi commenti che si fanno a Bucarest sulle dichiarazioni del Presidente Ceausescu, viste nel quadro di questi incontri con rappresentanti dei lavoratori del Paese, si colgono richiami e analogie a situazioni di particolare tensione nei rapporti tra Romania e altri Paesi dell'alleanza di Varsavia.

Augusto Pancaldi

Cari compagni,

es. invalidi (così Cass. 17 gennaio 1977 n. 233 in Giurisprudenza Italiana 1977, I, 839 e Cass. 27 gennaio '78 n. 400 in Rivista giuridica del lavoro 1978, II, 38), ha ritenuto invece che il patto di prova è inapplicabile, in tal giudice deve controllare che non sia diretto ad eludere la legge Cass. 10 agosto '77 n. 302 in Rivista giuridica del lavoro 1978, II, 38). Quando i lavoratori sono assunti attraverso forme di collocamento speciale che sottostanno all'imprenditore la facoltà di «selezionare» il personale è ammissibile e il patto di prova diventi un comodo strumento per aggirare la legge risulta più evidente. Torna evidente che il recente decreto legge n. 80/1978 (il c.d. decreto UNI-DAL) non convertito nella legge 22 maggio 1978 n. 215, ha apportato proprio su questo punto una correzione alla legge n. 675/1977 sulla conversione industriale. I lavoratori delle aziende interessate dalla dichiarazione di crisi occupazionale e di crisi aziendale che sono stati trasferiti ad altra azienda attraverso la procedura speciale di prova, sono quelli previsti dalla legge sulla conversione industriale, qualora non superino il periodo di prova, sono «reintegrati» nel precedente rapporto di lavoro con l'azienda in crisi e concorrono nuovamente alle graduatorie di conversione industriale. Il precedente rapporto di lavoro con l'azienda in crisi e concorrono nuovamente alle graduatorie di conversione industriale. Il precedente rapporto di lavoro con l'azienda in crisi e concorrono nuovamente alle graduatorie di conversione industriale.

ALESSANDRO FUNDONE
Segretario della CGL di Meli (Potenza)

Il tuo quesito riveste un interesse particolare sotto il profilo disciplinato dall'art. 2056 codice civile, è uno degli aspetti della normativa del rapporto di lavoro stagionale con maggiore evidenza i segni del tempo. Il perché è semplice. Nel codice civile del 1942 vigeva la regola del licenziamento volontario, ciascuna delle parti potendo risolvere il rapporto ad ogni momento senza dare alcuna giustificazione. La riforma del 1975, in attuazione della legge n. 179 in Rivista giuridica del lavoro 1975, II, 303). Ciò non vuol dire che le tue perplessità, in ogni momento, non siano fondate. Innanzitutto la stessa Cassazione, nella sentenza ricordata ammette implicitamente che il periodo di prova collettiva può regolare diversamente i rapporti di lavoro a termine; e infatti molti contratti di lavoro a termine, nella parte riguardante i lavoratori stagionali o avventizi o assunti per esigenze contingenti e occasionali, non prevedono espressamente il periodo di prova. In sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova, si riferisce a un contratto collettivo, hanno inteso implicitamente affermare l'inapplicabilità per la particolare categoria di lavoratori stagionali, in sede di interpretazione del contratto collettivo, che, omettendo di regolare il periodo di prova,